



COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 11 del 30-06-2021

ORIGINALE

**Objetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021 E DETERMINAZIONE SCADENZA PAGAMENTI
TRIBUTO**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 09:00, nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica di oggi notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto N. 3 del 30 marzo 2020, risultano all'appello nominale:

Scano Giorgio	P	CONCU GIANFRANCO	P
Diana Raffaele	P	CADAU GIUSEPPE	A
ATZEI GIANMARCO	P	ZUDDAS MARCO	A
PANI SANDRINA	P	CONI MARIANO	A
MELIS ANTONIO	P	MASCIA FEDERICA	A
SITZIA MARCELLO	P		

Consiglieri in carica n. 11

Di cui presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Geom. Scano Giorgio in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dr FAMA' FRANCO, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- ī il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- ī il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- ī con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- ī con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- ī con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- ī nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che “*per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che “*i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*”;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTE:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2021, sottoposta all'approvazione nella seduta odierna come punto precedente all'ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione Piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019”, con la quale vengono determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la Tariffa della tassa sui rifiuti;

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11.06.2021, sottoposta all'approvazione nella seduta odierna come punto precedente all'ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI” in base agli aggiornamenti di cui al D.Lgs.116/2020;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (91,66%) e utenze non domestiche (8,34%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali rispetto alle superfici a ruolo distinte tra utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 15.10.2021 (prima rata di acconto);
- b. 15.12.2021 (seconda rata di conguaglio e rata unica);
- c. 15.02.2022 (terza rata di conguaglio);
- d. 15.04.2022 (quarta rata di conguaglio);

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 alcune utenze non domestiche hanno subito restrizioni per emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che, nonostante le frequenti sospensioni delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, nel corso dell'anno 2020 non sono state riconosciute agevolazioni alle attività non domestiche;

RITENUTO pertanto di stabilire per l'anno 2021 le seguenti percentuali di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a restrizioni per emergenza COVID-19:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A RESTRIZIONI:**

sia per la parte fissa che per la parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a restrizioni dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, beni durevoli	100%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	100%
17	Bar, caffè, pasticceria	100%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	100%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	100%

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 887,92 per le agevolazioni Covid-19;

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'esercizio 2020, in conseguenza della situazione emergenziale, il legislatore è intervenuto prevedendo particolari misure e specifici fondi a parziale ristoro delle minori entrate registrate dai Comuni e fra queste, particolare importanza ha assunto il “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, di cui all'art. 106 del DL 34/2020 ed all'art. 39 del DL. 104/2020, parte del quale da destinare alla copertura di agevolazioni Tari;
- per il 2021, l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità, nello specifico mediante utilizzo della quota del Fondo funzioni fondamentali 2020, da destinare a tali agevolazioni;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere dell'Organo di revisione;

CON VOTO UNANIME FAVOREVOLE espresso in forma palese;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. **DI APPROVARE** le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
3. **DI STABILIRE**, le seguenti agevolazioni per un totale di 887,92, le quali verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità, nello specifico mediante utilizzo della quota del Fondo funzioni fondamentali assegnato nel 2020, da destinare a tali agevolazioni;

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A RESTRIZIONI:**

sia per la parte fissa che per la parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a restrizioni dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, beni durevoli	100%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	100%
17	Bar, caffè, pasticceria	100%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	100%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	100%

4. **DI APPROVARE** le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 15.10.2021 (prima rata di acconto);
 - b. 15.12.2021 (seconda rata di conguaglio e rata unica);
 - c. 15.02.2022 (terza rata di conguaglio);
 - d. 15.04.2022 (quarta rata di conguaglio);
5. **DI DARE ATTO** che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;
6. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Geom. Scano Giorgio

Il Segretario Comunale
Dott. FRANCO FAMA'

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Consiglio Comunale)**

Rep. N. 306

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

SIMALA, li 05-07-2021

Il Funzionario incaricato

TRASMESSA:

RESPONSABILI DI SERVIZIO:

[] SINDACO – SCANO Geom. GIORGIO

[] PREFETTURA ORISTANO PROT. N. _____ DEL _____

[] REVISORE DEI CONTI PROT. N. _____ DEL _____

[] TESORIERE COMUNALE PROT. N. _____ DEL _____

[] _____ PROT. N. _____ DEL _____

[] _____ PROT. N. _____ DEL _____

[] SINDACATI TERR.LI CGIL, CISL, UIL-OR- PROT. N. _____ DEL _____

[X] CAPOGRUPPO MAGGIORANZA PROT. N. _____ DEL _____

UFFICI - SEDE:

[] Tecnico; [] Contabile; [] Amm.vo; [] Istruttore Tecn.Amm.vo vigilanza;

[] Ass.te Sociale; [X] Albo Comunale; [X] N. 2 Copie archivio; [] Albo dipendenti;